

SCHEMA DI CONTRATTO

(Il presente schema di Contratto, sottoscritto in ogni sua pagina dal concorrente, deve essere inserito nella Busta A, pena l'esclusione)

**SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI
DEPURAZIONE A SERVIZIO DELL'AEROPORTO CIVILE DI TRAPANI - BIRGI.
CIG 701981783D**

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

la Società **AIRGEST S.P.A.**, Società di Gestione Aeroporto Civile di Trapani Birgi, d'ora in avanti denominata "Committente" o "Stazione Appaltante" o "Società" o "AIRGEST", con sede legale c/o l'Aeroporto civile "V. Florio" CAP 91020 Birgi, Trapani (TP), iscritta presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trapani - Ufficio Registro delle Imprese - con il R.E.A. n. TP-94348, C.F./P.IVA 01613650819, in persona del Presidente e legale rappresentante, Franco Giudice, domiciliato per la carica presso la suddetta sede sociale, il quale interviene al presente atto munito di poteri idonei, da una parte,

E

la Società _____, di seguito per brevità denominata "Appaltatore" o "Prestatore del servizio" o "Affidatario" o "Esecutore" o "Impresa" o "Incaricato", con sede legale in _____, via _____, - CAP _____ - _____ (____), iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di _____ con n. di R.E.A. _____, C.F./P. IVA _____, in persona del Dott./Sig. _____, domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale, nella qualità di _____ dell'Impresa, dall'altra parte

congiuntamente denominate "le Parti"

PREMESSO

- che con determina presidenziale n. 275/17 del 30/03/2017, esecutiva ai sensi legge, è stata autorizzata la procedura aperta per l'affidamento del "Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di depurazione a servizio dell'Aeroporto Civile di Trapani - Birgi", per un importo a base d'asta di € 44.520,44 IVA esclusa;
- che AIRGEST ha indetto gara di appalto, ai sensi del D.Lgs. n.50/2016, per l'affidamento dell'esecuzione del servizio di cui al presente contratto, con Bando pubblicato su GURI n. 38 del 31/03/2017 nonché con avviso pubblicato su n. 1 quotidiano nazionale "Il Giornale" in data 07/04/2017 e su n. 1 quotidiano locale "Quotidiano di Sicilia" in data 07/04/2017, nonché all'Albo Pretorio del Comune di Trapani e sul sito internet www.airgest.it;
- che in base alle risultanze della gara esperita, in seduta pubblica, presso la sede dell'Airgest S.p.A., riportate in apposito verbale, al quale si fa pieno riferimento, il servizio di che trattasi venne aggiudicato all'Impresa _____ - per avere questa offerto il prezzo complessivo di euro _____, in seguito all'offerta di ribasso pari al _____%;
- che l'impresa ha presentato la documentazione prescritta dal Disciplinare di gara;
- che l'Impresa ha accettato tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati;
- che AIRGEST ha concluso positivamente l'istruttoria di verifica delle autodichiarazioni rese dall'Impresa _____, in ordine alla sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale di cui al D.Lgs. n. 50/2016;
- che AIRGEST ha aggiudicato l'appalto di cui trattasi all'Impresa stessa;
- che l'Appaltatore ha preso visione dei luoghi in cui deve essere eseguito il servizio ed è a conoscenza dei limiti e dei vincoli operativi che ne derivano, ed ha inoltre preso visione della situazione in essere ai fini della sicurezza, come dichiarato nel certificato di avvenuto sopralluogo e dà atto di essere a perfetta conoscenza dell'ubicazione, dell'estensione e della natura del servizio da erogare, e di essere edotto di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente al servizio stesso. Conseguentemente nessuna obiezione potrà essere sollevata dallo stesso, per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all'ubicazione, articolazione, specifica destinazione od altre caratteristiche in genere del servizio da erogare;
- che l'Appaltatore è in possesso dell'idonea struttura tecnica ed organizzativa nonché dell'esperienza e dei mezzi necessari per la prestazione di tale servizio;
- che l'Appaltatore ha dichiarato di conoscere ed accettare senza riserva alcuna le condizioni tutte che regolano l'appalto;
- che l'Appaltatore ha dichiarato di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano l'accesso e la circolazione di persone e mezzi nell'area aeroportuale, delle norme e delle procedure per stati di emergenza e di incidente e dei rischi esistenti nelle aree in cui andrà ad operare;
- che l'Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, degli adempimenti connessi alle clausole del presente Contratto, restando implicitamente inteso che le norme contenute nel Capitolato Tecnico Prestazionale sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento dell'oggetto dell'appalto e che la loro osservanza non ne limita né riduce comunque la responsabilità;
- che l'offerta economica, presentata in sede di gara, costituisce parte integrante del presente Contratto e, pertanto, il corrispettivo complessivo e omnicomprensivo riconosciuto all'Appaltatore a fronte dell'esecuzione a perfetta regola d'arte di tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto;

"Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di depurazione a servizio dell'Aeroporto Civile di Trapani - Birgi"
CIG 701981783D

Allegato D - Schema di Contratto
Per accettazione Timbro e firma dell'Impresa

- che AIRGEST, pertanto, intende affidare all'Appaltatore l'esecuzione delle attività oggetto d'appalto ed alle condizioni di seguito specificate.

Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto ha per oggetto l'espletamento del servizio di conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e riparazione dell'impianto di depurazione al servizio dell'Aeroporto di Trapani Birgi, ivi compresa la posa in opera dei materiali di ricambio, secondo gli standards, modalità, termini e condizioni tutte previste secondo le specifiche minime di cui al presente Contratto, al Capitolato Tecnico Prestazionale (C.T.P.) e relativi allegati, nella "Scheda di Offerta economica", presentata in sede di gara, nel Piano Dettagliato di Lavoro o PDL, predisposto a cura dell'Appaltatore, tutti documenti che, ancorché non materialmente allegati al presente Contratto, si uniscono al presente atto per costituire parte integrante e sostanziale, ai quali integralmente si rinvia.
2. L'Appaltatore è responsabile della esecuzione a perfetta regola d'arte dei servizi oggetto del presente appalto e dell'assolvimento di ogni obbligo direttamente o indirettamente derivante dall'appalto medesimo.
3. In particolare, il Committente richiede all'Appaltatore l'esecuzione di tutte le attività (servizi manutentivi e forniture), nessuna esclusa, di cui al Capitolato Tecnico Prestazionale.
4. L'eventuale attività di manutenzione straordinaria (extra canone) dell'impianto depuratore verrà espletata da parte dell'Appaltatore, all'occorrenza e solo dietro esplicita richiesta di Airgest S.p.A., fermo restando che, in esito a ciascun eventuale intervento manutentivo, dovranno essere garantite le piene condizioni di funzionamento e di conservazione del patrimonio impiantistico oggetto di contrattualizzazione.
5. Il servizio ha come obiettivo quello di assicurare il perfetto funzionamento dell'impianto di depurazione affidato, ivi compresi i sistemi e sottosistemi connessi al predetto impianto, i quali sono soggetti a intervento manutentivo da parte dell'Appaltatore.
6. L'attività manutentiva dovrà garantire, anche mediante controlli visivi, prove funzionali, controlli strumentali, gestione informatizzata, assistenza per gestione anomalie e supporto tecnico, e tutto quant'altro ritenuto necessario per il corretto funzionamento in sicurezza, secondo le disposizioni normative vigenti ovvero successive disposizioni emesse dalle competenti autorità nazionali e/o internazionali di settore, le condizioni di funzionamento e di conservazione del patrimonio impiantistico oggetto di contrattualizzazione, al fine di:
 - ridurre al minimo indispensabile dei tempi di fermo impianto grazie alla prevenzione del guasto;
 - assicurare la continuità del servizio operativo;
 - assicurare maggior durata dell'impianto data l'applicazione di una corretta manutenzione;
 - garantire una consistente riduzione dei costi di esercizio.
7. Costituisce specifico onere dell'Appaltatore la rilevazione, in sede di controllo, non solo dello stato di fatto dell'impianto, delle eventuali situazioni non sicure e/o dell'obsolescenza delle apparecchiature, avanzando, se richieste, proposte di migliorie dello stesso impianto, ma anche di ogni eventuale difformità rispetto alle prescrizioni normative vigenti e, più in generale, di qualunque necessità di carattere straordinario, eccedente gli oneri contrattuali ed occorrente per garantire la funzionalità, il funzionamento, l'efficienza e la sicurezza dell'impianto, con relativa immediata segnalazione, al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, del doveroso obbligo di adeguamento tecnico ai nuovi standard vigenti al momento dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
8. Le segnalazioni e le proposte dovranno essere corredate da offerte analitiche con dettagliata descrizione dei materiali, dei tempi e dei costi specifici dei ricambi voce per voce.
9. Nessun diritto sorge per la sola presentazione dell'offerta, restando facoltà dell'AIRGEST la possibilità di richiedere ulteriori preventivi e di affidare a terzi l'esecuzione degli interventi.
10. L'Affidatario si impegna ad applicare, sul prezzo di ogni singolo materiale tratto dai predetti listini prezzi, il ribasso percentuale sopra indicato, ribasso percentuale che sarà fisso e invariabile per l'intero periodo di affidamento del servizio.
11. L'AIRGEST si riserva la possibilità, a suo insindacabile giudizio, di attivare ulteriori indagini di mercato e di affidare a terzi l'espletamento della fornitura di componenti/materiali di ricambio da impiegarsi per le attività manutentive relative all'impianto oggetto d'affidamento, per cui ritenga di non avvalersi dell'Appaltatore nei confronti del quale nessun diritto sorge per la sola presentazione dell'offerta.
12. Gli eventuali interventi di manutenzione verranno gestiti, a seconda della gravità e tipologia di evento di rottura/malfunzionamento, come di seguito indicato:
 - A. **In caso di evento "bloccante"**, Airgest S.p.A., ricorrendo la necessità ed urgenza dell'immediato ripristino del funzionamento dell'impianto, affiderà l'espletamento dell'attività manutentiva straordinaria all'Affidatario, secondo le condizioni meglio specificate più avanti;
 - B. **In caso di evento "NON bloccante"**, Airgest S.p.A. si riserva la facoltà di avviare apposita indagine di mercato per affidare l'espletamento dell'intervento manutentivo reso necessario, chiedendo anche all'Affidatario del servizio di fornire apposita quotazione economica.
13. Si rimanda a quanto riportato nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

ART. 2. DECORRENZA E DURATA DEI SERVIZI

1. Il presente Contratto avrà la durata di **mesi 19 (diciannove)** *[oppure in alternativa e nei casi di urgenza e/o necessità, sotto tutte le riserve di legge, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo]* dal gg/mm/aaaa, quale data d'avvio dell'esecuzione del contratto, come attestata con il verbale di affidamento del servizio e d'inizio dell'attività operativa.
2. **È escluso il rinnovo tacito.**
3. Alla scadenza del contratto d'appalto ovvero al verificarsi di qualsiasi altra causa di risoluzione del Contratto, l'Affidatario sarà tenuto, obbligandosi sin d'ora, a garantire – agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante di cui al

presente affidamento (rif. art. 106, comma 11 del DLgs. n. 50/2016) –, da un lato, un ordinato passaggio di consegne, finalizzato al corretto espletamento del servizio, oggetto del presente Contratto verso il nuovo aggiudicatario, di modo da consentire a quest'ultimo un pronto subentro nell'esecuzione del servizio affidatogli, senza soluzioni di continuità nell'espletamento del servizio stesso e, dall'altro, il mantenimento e prosecuzione del servizio per il periodo strettamente necessario e funzionale alla nuova aggiudicazione del servizio in parola e, comunque, sino alla definitiva cessazione della/e causa/e, di qualsiasi tipo essa/e sia/siano, che potrebbe/potrebbero costituire elemento/i ostativo/i, per motivi indipendenti dalla volontà del Committente, al pronto subentro del nuovo aggiudicatario, previo espletamento di nuova procedura selettiva, secondo l'insindacabile valutazione dello stesso Committente.

4. L'Appaltatore si obbliga a produrre, al termine dell'affidamento ovvero a certificazione delle attività di verifica di conformità in corso di esecuzione di periodo e straordinarie, indicazioni circa lo stato manutentivo dell'impianto in affidamento nonché storico degli interventi di manutenzione ordinaria, correttiva e straordinaria eseguiti ed anomalie non già oggetto d'avvenuto rientro.

ART. 3. CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO

1. L'importo contrattuale per l'espletamento del servizio, oggetto d'affidamento, ammonta ad euro _____ (diconsi euro _____) **non imponibili ad IVA ai sensi dell'art. 9 - 2° comma del DPR n.633/72 e s.m.i.**, corrispondente all'importo offerto in sede di gara, **comprensivo dell'importo pari ad € 7.469,94 quali oneri per la sicurezza** non soggetti a ribasso d'asta. Detto importo è relativo all'intero periodo contrattuale (mesi 19).

2. L'importo contrattuale è comprensivo della remunerazione della:

- Manutenzione Ordinaria, secondo la programmata cadenza degli interventi manutentivi;
- Reperibilità H24, con diritto di chiamata ed intervento garantito on-site ed obbligo di rilascio del rapporto tecnico d'intervento eseguito;
- N. 12 interventi di Manutenzione Straordinaria, per tutta la durata del servizio, a intervento richiesto in qualsiasi ora diurna e notturna;
- Smaltimento materiali di risulta, presso discarica autorizzata e rilascio attestazione di avvenuto smaltimento;
- Rilascio di documentazione, rilascio dei fascicoli tecnici e registro di controlli, verifiche ed interventi manutentivi previsti dalla legge in vigore, relazione sulle condizioni dell'impianto in riferimento alle normative tecniche esistenti.

3. Tale importo compensa tutte le spese per dare il servizio compiuto, intendendosi nel prezzo stesso compreso ogni compenso per gli oneri tutti che il Prestatore del servizio dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti.

4. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione del servizio prestato a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

5. Il Contratto è stipulato in parte "a corpo" ed in parte "a misura".

6. L'ammontare dell'appalto è costituito da una quota fissa "a corpo", necessaria per garantire la manutenzione ordinaria, programmata e preventiva, nonché la conduzione dell'impianto affidato e da una o più quote variabili, a seconda della tipologia di intervento ed in funzione degli interventi di manutenzione straordinaria eventualmente necessari al corretto uso dell'impianto in questione.

7. Per eventuale sostituzione di apparecchiature guaste sarà applicato un ribasso percentuale unico del:

-% (.....per cento), offerto in sede di gara dall'Appaltatore, sul prezzo di listino di ogni singolo materiale, che sarà fisso e invariabile per l'intero periodo di affidamento del servizio.

8. I prezzi di riferimento, relativi agli interventi di manutenzione straordinaria e/o nuove forniture, saranno quelli contenuti nel Prezziario dei Lavori Pubblici in Sicilia (edizione vigente), nel tariffario DEI (edizione vigente) e i prezzi ASSISTAL – listino prezzi edito da Associazione Nazionale Costruttori di Impianti (edizione vigente), nonché Listini Ufficiali Case Costruttrici/Fornitrici, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante (edizione vigente).

9. L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per servizi eseguiti in più, oltre quelli previsti e regolarmente autorizzati.

10. Per gli interventi effettuati con chiamata di pronta reperibilità non sarà riconosciuto alcun onere aggiuntivo.

11. Ogni diritto di chiamata fuori la manutenzione programmata è gratuito.

12. Resta inteso che l'Appaltatore non è manlevato da responsabilità e da incombenza tecnica-amministrativa per servizi non resi.

13. L'esatta quantificazione dei servizi, oggetto del Contratto, regolarmente espletati, accertati ed accettati dal Committente, costituiranno oggetto di verifica di conformità del servizio in corso d'esecuzione, vincolante ai fini della contabilizzazione trimestrale degli stessi servizi.

ART. 4. INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo, nella misura contrattualmente stabilita, è fisso ed invariabile per l'intera durata del Contratto.

2. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi, per qualsivoglia motivo, intendendosi compresa la relativa alea assunta dall'Appaltatore per l'intera durata del Contratto e sue eventuali proroghe e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

ART. 5. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI – OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

1. L'Appaltatore, nell'espletamento del servizio, dovrà assicurare le seguenti prestazioni e assumere i seguenti impegni:

- a) i Servizi oggetto dell'Appalto devono essere resi con standard qualitativi elevati, nel rispetto di quanto indicato all'art. 1 del presente Contratto, in modo tale da non recare intralcio alcuno al regolare svolgimento delle operazioni aeroportuali, delle attività di controllo da parte delle Autorità competenti e delle attività svolte dai vettori e senza arrecare pregiudizio alcuno all'immagine di Airgest S.p.A.;
- b) i Servizi devono essere svolti in ottemperanza alle indicazioni che saranno date dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.) di Airgest S.p.A. in merito all'approfondimento dei controlli da effettuare e/o ad eventuali verifiche delle procedure;

- c) i Servizi devono essere eseguiti dall'Appaltatore con personale sotto la propria organizzazione, direzione e responsabilità.
2. L'Appaltatore deve emettere appositi *report* di lavoro, contenenti gli esiti del lavoro svolto, con l'indicazione dei controlli, delle procedure seguite e delle criticità emerse.
3. L'Appaltatore si impegna, in particolare, ad effettuare il servizio con perfetta regolarità ed efficienza e sotto la personale sorveglianza di un Referente Responsabile del Servizio a ciò espressamente delegato, avendo cura di produrre tutto quanto necessario alla completa definizione dell'oggetto del servizio con competenza, perizia e diligenza, in piena autonomia tecnica ed organizzativa, senza alcun vincolo di subordinazione, avvalendosi, ove lo ritenga opportuno, del contributo di collaboratori di sua fiducia che personalmente dirigerà e di cui assume la piena responsabilità.

ART. 6. ATTREZZATURE DI LAVORO E GESTIONE DEI MATERIALI TECNICI – GARANZIA DELLE OPERE

1. I mezzi d'opera e le attrezzature di cui l'Appaltatore dovrà disporre nello svolgimento del servizio e nell'effettuazione delle lavorazioni dovranno essere, in ogni caso, adeguati per numero e tipologia in base alle esigenze di cui al presente Contratto ed al Capitolato Tecnico Prestazionale e relativi allegati richiamati.
2. Tutti i mezzi d'opera dovranno essere conformi alle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in regola con la prescritta manutenzione, regolarmente assicurati e conformi alle prescrizioni ENAC.
3. I materiali di uso e consumo da impiegare dovranno essere scelti tra quanto di meglio il mercato nazionale ed estero possa mettere a disposizione, e, comunque, nuove se non necessariamente prodotte dalla stessa casa produttrice di ogni singolo apparato dell'impianto, tenendo anche conto che dovranno garantire la necessaria continuità di servizio e la facilità di manutenzione, dovranno altresì essere garantiti per almeno 12 (dodici) mesi dalla consegna per i difetti di conformità non riscontrabili al momento dell'installazione.
4. Nessun onere aggiuntivo verrà riconosciuto per l'utilizzo di utensili di lavoro e qualsiasi altra attrezzatura tecnica necessaria all'esecuzione a regola d'arte del servizio affidato.
5. Si rimanda a quanto riportato nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

ART. 7. SMALTIMENTO MATERIALI DI RISULTA

1. Tutti i materiali di risulta conseguenti a lavorazioni, sostituzioni o quant'altro (componenti gli impianti di che trattasi, ovvero dei materiali metallici, dei materiali plastici, ecc..) devono essere smaltiti, in conformità alle specifiche normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, a cura e spese dell'Appaltatore, rimanendo anche a suo carico l'asporto, il trasporto ed il conferimento in discarica autorizzata dei medesimi, anche a mezzo di impresa specializzata ed autorizzata alla raccolta ed al trasporto, nel rispetto della normativa vigente.
2. A tale riguardo l'Impresa dovrà fornire i documenti attestanti il prelievo, il trasporto e lo smaltimento.
3. L'Appaltatore si impegna altresì manlevare e tenere indenne il Committente – nel modo più ampio e completo ed anche dopo la scadenza del presente contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) in relazione all'inadempimento di tale obbligo.
4. Si rimanda a quanto riportato all'**art. 15** del Capitolato Tecnico Prestazionale.

ART. 8. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. **Per il servizio di MANUTENZIONE ORDINARIA**, il pagamento delle spettanze dovute per il servizio in parola, dedotte le eventuali penalità, avverrà dietro presentazione di **n. 4 regolari fatture in originale, emesse trimestralmente e posticipatamente**, solo a seguito di trasmissione da parte di Airgest S.p.A. del certificato di verifica di conformità del servizio stesso, ovvero conclusiva certificazione di regolare esecuzione del servizio, in entrambi i casi relativi ai servizi effettivamente prestati e certificati nel periodo di riferimento.
2. Le fatture, che verranno liquidate a sessanta (60) giorni data fattura fine mese, a mezzo bonifico bancario, dovranno:
- essere dettagliate per attività svolte presso l'aerostazione "V. Florio" di Trapani – Birgi, allegando tassativamente i dati necessari alla verifica dell'importo di fatturazione reso, in modo tale da consentire un facile riscontro con le attività richieste e risultanti dai controlli di Airgest S.p.A., fatto salvo il buon esito dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio;
 - essere **necessariamente** accompagnate dai seguenti documenti:
 - le ore impiegate per lo svolgimento di ogni singolo servizio oggetto d'affidamento in appalto;
 - i rapporti tecnici d'intervento attestanti le prestazioni effettuate;
 - l'indicazione della/e mensilità e dell'annualità di riferimento di effettuazione dei servizi;
 - eventuali altri documenti previsti dalla normativa di riferimento.
3. Ciascuna fattura, emessa dal Prestatore del servizio, dovrà riportare altresì il codice **CIG 701981783D** del presente appalto, essere intestata alla Airgest S.p.A. e riportare gli estremi identificativi del c/c bancario o postale dedicato (codice IBAN).
4. I pagamenti saranno sospesi in caso di constatazione di qualsiasi irregolarità rilevata nel corso delle verifiche di conformità delle prestazioni rese o di richiesta di chiarimenti in ordine alle fatture prodotte. Il termine inizia a decorrere nuovamente dal momento dell'accertata eliminazione delle inadempienze riscontrate o dal ricevimento dei chiarimenti richiesti.
5. Airgest S.p.A., previo invio di comunicazione scritta diretta all'Appaltatore, avrà il diritto di compensare ex art. 1252 c.c., qualsiasi importo ad essa dovuto, per ogni e qualsivoglia rapporto intercorso e/o intercorrente tra le Parti, con gli importi da corrispondersi all'Appaltatore.
6. L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per servizi eseguiti in più, oltre quelli previsti e regolarmente autorizzati.
7. **Per il servizio di MANUTENZIONE STRAORDINARIA**, i relativi interventi saranno fatturati separatamente, ed i relativi materiali saranno quotati come da listini prezzi di cui sopra (Prezziario dei Lavori Pubblici in Sicilia, edizione vigente, tariffario DEI, edizione vigente, prezzi ASSISTAL – listino prezzi edito da Associazione Nazionale Costruttori di Impianti, edizione vigente, nonché Listini Ufficiali Case Costruttrici/Fornitrici, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, edizione vigente), ai quali

verrà applicato il ribasso percentuale **unico, pari al% (..... per cento)**, offerto in sede di gara dall'Appaltatore, **sul prezzo di listino di ogni singolo materiale, che sarà fisso e invariabile per l'intero periodo di affidamento del servizio** e per l'eventuale ulteriore periodo contrattuale, in caso di esercizio dell'opzione di rinnovo.

8. Tale somma dovrà essere fatturata solo ad intervento effettuato, dietro rilascio di certificato di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di legge.

9. Nel corrispettivo "a corpo", relativo a ciascun intervento di manutenzione straordinaria, deve essere ricompreso anche il conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta.

10. Il pagamento delle spettanze dovute, dedotte le eventuali penalità, avverrà secondo le medesime modalità previste per gli interventi di manutenzione ordinaria.

ART. 9. MANUTENZIONE STRAORDINARIA OLTRE IL 12° INTERVENTO EXTRA – CANONE

1. Per interventi di manutenzione extra-canone si intendono quelli derivanti da richiesta della Committente per la manutenzione e la ristrutturazione dell'impianto depuratore, da ricondursi anche a danneggiamenti causati da eventi naturali ed atti vandalici.

2. Tutti gli interventi di manutenzione extra-canone dovranno essere preventivamente concordati con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

3. L'esecuzione dei singoli interventi manutentivi extra-canone verrà attivata dalla Committente mediante formale incarico che, nei casi d'urgenza, sarà anticipato via fax o e-mail. Per ogni intervento extracontratto l'Appaltatore, su richiesta della Committente, dovrà fornire alla Committente stessa (prima dell'inizio delle lavorazioni), specifico piano operativo della sicurezza ed una autodichiarazione resa ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., che costituiranno aggiornamento del D.U.V.R.I., allegato al presente contratto.

4. L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, si obbliga ad eseguire tutti gli interventi manutentivi extra-canone, superato il 12° intervento di manutenzione straordinaria, in occasione della programmata manutenzione ordinaria, senza alcun ulteriore compenso ad esclusione del riconoscimento del costo del materiale di ricambio, ribassato della percentuale di sconto offerto, in sede di gara, sui prezzi unitari di riferimento dei materiali di cui ai prezziari previsti nel presente Contratto e nel modello di Offerta Economica e sopra indicati.

5. Per tutti gli interventi di manutenzione extra-canone dovrà essere emesso e consegnato alla Committente un report delle lavorazioni eseguite con indicato il nominativo del personale impiegato, data ed ora di inizio e fine lavori e materiale utilizzato, e relativo conferimento in apposita discarica autorizzata a cura dello stesso Appaltatore.

6. All'incarico formale potrà seguire la compilazione di una apposita check-list o altra documentazione tecnica a supporto dell'intervento.

7. Al termine degli interventi di manutenzione straordinaria, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità degli impianti tecnologici ed elettrici, qualora queste abbiano esito positivo, l'impresa installatrice rilascerà al Committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all'articolo 6 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. Tale dichiarazione dovrà essere resa sulla base del modello "Allegato I" di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 maggio 2010 (pubblicato nella G.U.R.I. al n. 161 del 13 luglio 2010) recante "Modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, concernente il regolamento in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici".

8. In ogni caso, le attività dovranno svolgersi secondo standard di qualità adeguati ai livelli di servizio richiesti dal Committente.

9. Il Committente si riserva la facoltà di valutare eventuali segnalazioni e proposte di migliorie degli impianti tecnologici avanzate dall'Appaltatore, anche al fine di conseguire l'adeguamento degli stessi che si dovesse rendere necessario a seguito di successiva modifica legislativa intervenuta.

10. Le segnalazioni e le proposte dovranno essere corredate da offerte analitiche con dettagliata descrizione dei materiali, dei tempi e dei costi specifici dei ricambi voce per voce, al fine di consentire di valutare la congruità economica e la finalità dell'intervento, producendo un **executive summary**, evidenziando punti di forza e di debolezza in caso di attuazione del progetto. Tutto ciò, in ogni caso, fermo restando che venga garantito il mantenimento dell'attività manutentiva ordinaria, in adempimento degli obblighi assunti.

11. Tali adempimenti non vincolano in alcun modo la Committente ad affidare il relativo incarico all'Appaltatore.

12. Per tutto quanto non espressamente ivi previsto, si rimanda a quanto riportato nel Capitolato Tecnico Prestazionale.

ART. 10. VERIFICHE DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO

1. Il responsabile unico del procedimento (in sigla RUP) controlla l'esecuzione del presente contratto congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in sigla D.E.C.).

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente contratto è soggetto a verifica di conformità "per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di affidamento".

3. La verifica della conformità, finalizzata all'accertamento della regolare esecuzione del servizio di cui al presente Contratto, è svolta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in sigla D.E.C.) in presenza del RUP e dando avviso all'esecutore della data del controllo affinché quest'ultimo possa intervenire.

4. Il certificato di verifica di conformità /certificato di regolare esecuzione è rilasciato dal RUP su richiesta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

5. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in sigla D.E.C.), durante la vigenza contrattuale, potrà effettuare o disporre verifiche di conformità in corso di esecuzione del contratto, secondo la periodicità prevista nel presente Contratto in riferimento alla tempistica di fatturazione.

6. La verifica di conformità è avviata entro quindici giorni dall'ultimazione della prestazione e conclusa entro il termine di trenta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione.

7. L'esecutore deve mettere a disposizione, a propria cura e spesa, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in sigla D.E.C.) dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal

corrispettivo dovuto all'esecutore. I controlli non liberano l'esecutore dagli obblighi e dalle responsabilità derivanti dal Contratto.

8. Il certificato di verifica di conformità / certificato di regolare esecuzione viene trasmesso per l'accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso. All'atto della firma l'esecutore può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

9. Il soggetto incaricato della verifica di conformità riferisce al RUP sulle eventuali contestazioni dell'esecutore anche ai fini dell'eventuale applicazione di penali.

10. All'esito dell'attività di verifica il soggetto incaricato della verifica di conformità redige apposito verbale, che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al RUP per gli adempimenti di competenza.

11. Quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in sigla D.E.C.) rilascia il certificato di verifica di conformità /certificato di regolare esecuzione.

12. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità / certificato di regolare esecuzione, all'esito positivo della verifica di conformità, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore.

13. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

14. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.

15. È fatta salva la responsabilità dell'esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità.

16. Si rimanda a quanto riportato agli **artt. 7, 8, 10 e 16** del Capitolato Tecnico Prestazionale.

ART. 11. PENALI

1. La mancata esecuzione dei servizi secondo le prescrizioni indicate nel presente Contratto ed in tutti gli allegati da esso richiamati o ad esso acclusi, comporterà la facoltà in capo ad AIRGEST di comminare all'Appaltatore, all'esito delle verifiche di conformità condotte in corso d'esecuzione del servizio, penali variabili secondo la tipologia e gravità dell'irregolarità commessa, del danno arrecato alla normale esecuzione del servizio e del ripetersi delle manchevolezze.

2. AIRGEST S.p.A. promuoverà la contestazione degli addebiti, a seguito di accertamento della violazione, in contraddittorio con l'Appaltatore, il quale dovrà fornire, in forma scritta, le proprie eventuali controdeduzioni nella stessa seduta d'incontro, convocata dal D.E.C. - di cui verrà redatto processo verbale - ovvero entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della contestazione.

3. In mancanza di tali controdeduzioni entro il termine stabilito, l'Airgest S.p.A. procederà direttamente all'applicazione delle penali ed all'addebito dei danni derivanti dalle inadempienze riscontrate ovvero accoglierà le giustificazioni addotte.

4. AIRGEST S.p.A. potrà rinunciare all'applicazione delle penali e delle sanzioni qualora le controdeduzioni presentate dall'Impresa evidenzino l'assenza di colpe e responsabilità da parte della stessa.

5. Tuttavia in nessun caso potrà esimersi dall'annotare le inadempienze riscontrate.

6. L'Appaltatore è obbligato a conformarsi all'applicazione della penale irrogata, a meno di palesi illogicità nelle motivazioni indicate per l'individuazione della tipologia di penale prevista, sulla base della classificazione di seguito rinvenibile:

❖ In caso di **inadempimento parziale / totale delle prestazioni di cui ad una o più clausole del presente Contratto, e/o in caso di ritardo nell'inizio dell'esecuzione del servizio**, verrà applicata:

- per il ritardo da 1 a 5 giorni solari, una penale pari ad € 250,00=, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- per il ritardo da 6 a 8 giorni solari, una penale pari ad € 400,00=, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- per il ritardo da 9 a 11 giorni solari, una penale pari ad € 750,00=, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- per il ritardo da 12 a 15 giorni solari, una penale pari ad € 1.000,00=, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- qualora il ritardo superi i 20 giorni solari o comunque in caso di tre gravi inadempienze ad una o più clausole del presente Contratto, è prevista la risoluzione del Contratto, con diritto al risarcimento del maggior danno subito, oltre ai crediti maturati conseguenti all'applicazione di una o più delle penali sopra indicate.

❖ In caso di **ritardo nella presentazione della documentazione necessaria per il controllo del servizio e/o per documentare variazioni di personale e/o mezzi impiegati, rispetto agli impegni contrattualizzati**, verrà applicata una penale di:

- € 100,00= per ogni giorno di ritardo;

❖ In caso di **mancato utilizzo della divisa di lavoro e/o del cartellino di riconoscimento**, verrà applicata una penale di:

- € 100,00= al verificarsi del 1° episodio;
- € 500,00= al verificarsi del 2° episodio;
- € 1.000,00= al verificarsi del 3° episodio;
- € 1.000,00= al verificarsi di ogni episodio successivo al 3°;

❖ In caso di **impiego di personale e/o mezzi inadeguati e/o insufficienti a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio**, verrà applicata una penale di:

- € 1.000,00=/episodio.

❖ In caso di **irreperibilità del Referente Responsabile del Servizio e/o mancato presidio dei recapiti forniti dall'Appaltatore**, verrà applicata una penale di:

- € 100,00= al verificarsi del 1° episodio;
- € 500,00= al verificarsi del 2° episodio;
- € 1.000,00= al verificarsi del 3° episodio;
- € 1.000,00= al verificarsi di ogni episodio successivo al 3°;

❖ In caso di **gestione non corretta, in riferimento alla funzionalità ed alla sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 di attrezzature e materiali nell'area di intervento**, verrà applicata una penale di:

- € 100,00= al verificarsi del 1° episodio;
- € 500,00= al verificarsi del 2° episodio;

- € 1.000,00= al verificarsi del 3° episodio;
- € 1.000,00= al verificarsi di ogni episodio successivo al 3°;
- ❖ In caso di **ritardo nell'intervento sul luogo dell'accadimento dalla chiamata**. L'intervento deve attivarsi (partenza dell'unità) entro un termine massimo di 2 ore dalla chiamata. Il tempo di intervento è mera funzione oggettiva del tempo tecnico per il raggiungimento di tale area. Pertanto l'eventuale penale si calcola non sul tempo di arrivo sul luogo dell'accadimento ma sul momento di partenza dell'unità operativa in seguito alla chiamata. Per ogni partenza dell'unità di intervento successiva alle 2 ore, sono previste le seguenti penali:
 - fino a 2 ore dalla chiamata: tempo congruo
 - da 2 ore a 4 ore dalla chiamata: penale di € 100,00=/episodio
 - da 4 ore a 6 ore dalla chiamata: penale di € 250,00=/episodio
 - da 6 ore a 12 ore dalla chiamata: penale di € 500,00=/episodio
 - oltre 12 ore dalla chiamata: penale € 1.000,00=/episodio.

11.1 MODALITÀ DI CALCOLO DELLE PENALITÀ

1. In caso di plurime inadempienze riscontrate dal Direttore dell'esecuzione del Contratto (D.E.C.), in corso d'esecuzione, trova applicazione il **principio di cumulabilità** della valorizzazione economica di ciascuna delle singole penali rispetto a ciascuna inadempienza rilevata, che verranno contestate dal D.E.C., nel corso dell'incontro - convocato ai sensi del precedente **art.8** del presente Contratto - per la verifica di conformità dei servizi resi, con contestuale indicazione, ad insindacabile giudizio del D.E.C., della misura compensativa delle criticità contestate ed un termine perentorio entro il quale è fatto obbligo all'Impresa della relativa adozione.

2. Qualora l'Impresa si renda responsabile degli inadempimenti determinanti l'applicazione delle penali di cui al presente Contratto, dopo che siano stati superati i termini per l'eliminazione delle inadempienze per le quali l'Impresa abbia ricevuto comunicazione di costituzione in mora, salva l'applicazione delle penali, l'Airgest S.p.A. avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

11.2 MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE PENALITÀ

1. L'importo recato da ciascuna fattura dovrà tenere già conto dell'ammontare delle eventuali penalità, notificate all'esito delle verifiche di conformità in corso d'esecuzione del servizio, condotte secondo la periodicità di cui al pertinente articolo del presente Contratto.

2. In mancanza, l'ammontare delle penalità, di qualsiasi entità esse siano, verrà addebitato direttamente, sul credito vantato dall'Appaltatore per i servizi svolti, in occasione del primo pagamento utile relativo al servizio fornito, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

3. Ciascuna penale sarà applicata con semplice comunicazione e senza formalità particolari.

4. Il provvedimento sarà immediatamente esecutivo, anche nel caso di contestazione o gravame.

5. Nel caso in cui siano state rilevate e contestate complessivamente **tre gravi inadempienze**, nel corso dell'esecuzione del servizio, la Committente ha facoltà di considerare il Contratto risolto di diritto per colpa dell'Affidatario e, conseguentemente, di procedere senza bisogno di messa in mora e con lettera raccomandata all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che la società ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

6. Le Parti concordano e si danno reciproco atto che tutti i termini e le comminatorie contenuti nel presente Contratto e nei relativi allegati sono accettati e riconosciuti essenziali e operano di pieno diritto, senza obbligo per AIRGEST di costituzione in mora dell'Appaltatore.

7. Il pagamento delle penali non esonera, in nessun caso, l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

8. Resta inteso che, ferma restando l'applicazione delle penali previste, la Committente si riserva di richiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente Contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

ART. 12. REVOCA

1. La Società si riserva la facoltà di revocare il Contratto, anche nel corso dello stesso, qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

- ragioni di forza maggiore attinenti alla revoca o risoluzione della convenzione ministeriale e/o dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;
- chiusura definitiva dello scalo all'esercizio della attività aerea civile;
- in ogni altro caso di pubblico interesse.

2. La revoca del Contratto da parte di AIRGEST verrà comunicata all'Affidatario mediante lettera raccomandata A.R. ovvero con posta elettronica certificata (PEC), contenente il motivo o i motivi della revoca stessa. In tal caso, all'Affidatario spetterà il solo corrispettivo della prestazione già eseguita, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo, ogni ragione e/o pretesa di qualsiasi genere.

ART. 13. RISOLUZIONE E DECADENZA

1. Tutte le clausole del presente Contratto hanno carattere essenziale.

2. AIRGEST ha la facoltà di risolvere immediatamente il presente Contratto, senza bisogno di adire l'autorità giudiziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, nei casi previsti dalla legge oltre che nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- b) frode nell'esecuzione del servizio e/o della fornitura, grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi contrattuali da parte dell'incaricato;
- c) inadempimento alle disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto riguardo ai tempi di esecuzione;
- d) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio e/o della fornitura;
- e) esecuzione del servizio e/o della fornitura con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato ovvero privo dei requisiti etico - professionali previsti dalle vigenti disposizioni di legge;

- f) violazione del canone di diligenza professionale o grave inosservanza dei requisiti ed indici di qualità del servizio e/o della fornitura;
 - g) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - h) mancato adempimento di cui alle disposizioni antimafia sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle citate norme nazionali e regionali;
 - i) sopravvenienza a carico dell’Affidatario di provvedimenti di cui alla normativa vigente in tema di lotta alla delinquenza mafiosa.
3. Il Committente potrà risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1454 cc, previa diffida ad adempiere nel termine di 15 (quindici) giorni solari, nei seguenti casi:
- a) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi di cui all’art. 1 del presente Contratto;
 - b) gravi e ripetute violazioni degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali e di sicurezza riguardanti i lavoratori;
 - c) sospensione, anche parziale, delle prestazioni da parte dell’Affidatario senza giustificato motivo;
 - d) irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero le altre ipotesi previste dalla legge;
 - e) rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione nei termini previsti dal Contratto;
 - f) non rispondenza del servizio e/o della fornitura resi alle specifiche di Contratto e allo scopo dello stesso;
 - g) nel caso di ogni altra inadempienza o fatto, non espressamente contemplati nel presente articolo, che rendano impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’articolo 1453 del c.c..
4. In tutti i casi ove la risoluzione comporti una cessazione anticipata del presente Contratto, l’Incaricato, in tal caso, salva l’applicazione delle penali, non avrà nulla a che pretendere all’infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni regolarmente adempiute alla data di cessazione anticipata del presente Contratto, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo, ogni ragione e/o pretesa di qualsiasi genere.
5. Le somme a carico dell’Incaricato saranno compensate con eventuali crediti di quest’ultimo nei confronti della Committente.
6. AIRGEST avrà la facoltà di affidare l’esecuzione del servizio e/o della fornitura a Terzi in danno dell’Incaricato stesso, e di addebitargli i relativi costi sostenuti, detraendo il corrispondente importo dai crediti nascenti dal presente Contratto, salvo sempre impregiudicato il diritto al risarcimento del danno e delle maggiori spese da ciò derivanti.
7. La risoluzione di diritto del presente Contratto ex art. 1456 cc e la diffida ad adempiere ex art. 1454 cc dovrà avvenire mediante comunicazione della volontà di volersi avvalere delle rispettive clausole mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC all’altra Parte: in conseguenza di tale comunicazione e dal momento di ricevimento di quest’ultima all’altra Parte, il Contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato in caso di art. 1456 cc, o, in caso di art. 1454 cc qualora nell’ulteriore termine concesso (quindici giorni solari) la parte non adempia.
8. Il Committente potrà dichiarare il Fornitore decaduto dai diritti derivanti dal presente Contratto nei seguenti casi:
- a) richiesta da parte dell’Incaricato di fallimento in proprio o di richiesta di ammissione ad altre procedure concorsuali (richieste che debbono essere immediatamente comunicate al Committente);
 - b) istanza di fallimento presentata da terzi, qualora detto evento non venga comunicato immediatamente al Committente;
 - c) qualora l’Incaricato venga sottoposto alle misure o alle condanne di cui all’art. 108 del D.lgs. 50/2016;
 - d) inosservanza delle prescrizioni imposte dal Regolamento di Scalo.

ART. 14. GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto, l’Impresa costituisce la cauzione definitiva, mediante polizza assicurativa/bancaria della n., stipulata in data, dell’importo di Euro. (Euro) pari al _____ - per cento dell’importo aggiudicato al netto dell’iva, del presente Contratto, avente validità temporale almeno pari alla durata del contratto (gg/mm/aa).
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Committente. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva, previe eventuali e necessarie proroghe, deve permanere per tutta la durata del servizio e fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque fino a quando non sarà stato adottato il relativo provvedimento autorizzativo allo svincolo. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni

dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

5. In ogni caso, ed in relazione all'art. 1382, comma 1, del c.c., la predetta cauzione è indipendente e non può in alcun modo essere considerata quale clausola penale, e/o limitare in alcun modo l'importo del risarcimento dei danni che possono essere richiesti, da parte della Committente in presenza d'inadempimento contrattuale, relativo e/o assoluto, da parte dell'Impresa.

ART. 15. RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE DELL'IMPRESA

1. L'Affidatario è responsabile della corretta e perfetta esecuzione a regola d'arte del servizio oggetto del presente Contratto, e dell'assolvimento di ogni obbligo direttamente o indirettamente derivante dall'affidamento.

2. L'Affidatario s'impegna e si obbliga a tenere indenne la AIRGEST da ogni e qualsiasi onere o responsabilità per danni di qualsiasi specie che derivassero a persone e/o cose verificatisi in dipendenza diretta o indiretta dell'esecuzione dei servizi che formano oggetto della presente procedura, da qualsivoglia causa determinati.

3. L'Appaltatore ha stipulato apposita copertura assicurativa, sottoscrivendo polizza di responsabilità civile RCT – RCO, per tutti i rischi connessi allo svolgimento, nell'area aeroportuale, dell'attività di cui all'appalto, nonché per tutti i danni che possono derivare a persone, cose e animali tanto proprie, quanto all'AIRGEST ed ai Terzi, con particolare riguardo ai danni da interruzione e/o sospensione di attività (con particolare riferimento agli aeromobili, ai passeggeri ed agli equipaggi) con esplicita clausola ricomprensiva AIRGEST fra i Terzi, i suoi dipendenti e i suoi consulenti, ivi comprese le attrezzature di proprietà di Airgest S.p.A. impiegate per lo svolgimento del servizio e causati da cattivo uso o incuria del personale dell'Appaltatore ovvero in dipendenza e/o conseguenza del comportamento doloso o colposo, anche omissivo e/o negligente del personale dell'Appaltatore, sollevando Airgest S.p.A. da ogni responsabilità al riguardo.

4. La predetta copertura assicurativa RCT/O è identificata dal n. _____, **rilasciata dalla compagnia di assicurazioni _____**, agenzia di _____, **avente validità per tutta la durata del presente Contratto ed in particolare fino al/..../.....**, reca esplicita previsione che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di somme assicurative, né disdetta del Contratto senza previo consenso di AIRGEST ed impegno della Compagnia assicuratrice ad avvisare AIRGEST dell'eventuale interruzione della copertura assicurativa a seguito del mancato pagamento del relativo premio.

5. Il massimale RCT e RCO non è inferiore a € **1.000.000,00 (€ unmilione/00) per sinistro e per ciascun anno, né vi sono limiti al numero dei sinistri**, avente validità non inferiore alla durata del Contratto d'appalto con l'esclusione della facoltà di recesso da parte della **Compagnia assicuratrice e dell'azione di rivalsa nei confronti di AIRGEST e copre anche un periodo non inferiore a 12 mesi dopo la consegna dei servizi.**

6. La polizza assicurativa precisa ed include espressamente altresì che la voce "Assicurato" comprende anche AIRGEST, i suoi dipendenti e i suoi consulenti fra i "Terzi". Tale inclusione deve risultare dalla polizza RCT/O o sua opportuna appendice.

7. La copertura assicurativa prevede, in particolare, l'estensione di garanzia alle opere, impianti e attrezzature fissi e mobili, aeromobili presenti sul luogo o nelle immediate vicinanze dal luogo dei servizi, di proprietà della Committenza o comunque da essa tenuti, nonché di proprietà di Enti terzi e di altre Compagnie operanti nel sedime aeroportuale.

8. La polizza assicurativa prevede che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di somme assicurate, né disdetta dei contratti, senza il consenso di AIRGEST.

9. L'Appaltatore dichiara, con la sottoscrizione del presente Contratto, di essere stato reso edotto che non saranno accettate forme di riduzione per i diversi rischi e pertanto, nel caso di presenza di franchigie e scoperti, dovrà apporsi la clausola che gli stessi saranno apposti esclusivamente al Contraente e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e non coperte dalla polizza.

10. In ogni caso si conviene e si precisa che l'Appaltatore sarà responsabile e rimarranno a suo esclusivo carico eventuali rischi/scoperti/franchigie che dovessero esistere e non coperte dalla polizza.

11. L'Appaltatore rimarrà altresì responsabile anche in caso di inoperatività della polizza dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al ritardato o mancato pagamento dei premi.

ART. 16. DANNI CAUSATI DALL'AFFIDATARIO DA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI – ASSICURAZIONE RC AUTO

1. La polizza di cui al precedente articolo è ad integrazione di quelle da possedersi da parte dei mezzi da autorizzarsi all'accesso nelle aree sterili per l'esecuzione dei servizi di cui al presente Contratto (vedasi <http://www.airgest.it/airgest-norme-di-accesso.asp>).

2. L'Affidatario sarà responsabile per tutti i rischi relativi all'espletamento, nell'ambito aeroportuale, delle attività ad esso affidate, che possono derivare a persone e/o cose dell'AIRGEST, nonché per i danni a persone e/o cose e/o animali di Terzi, in conseguenza diretta o indiretta dell'esecuzione del servizio in oggetto e derivanti dalla circolazione degli autoveicoli, strumentali all'espletamento del servizio, oggetto del presente Contratto.

3. La copertura prevede **massimali annui non inferiori ad € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00 euro) per sinistro e con validità non inferiore alla durata del Contratto d'appalto.**

4. **Ciascun mezzo è provvisto di polizza per RC Auto, recante l'espressa inclusione, tra i sinistri coperti dalla polizza assicurativa, anche i sinistri che possano verificarsi nel sedime aeroportuale e senza diritto di rivalsa nei confronti di AIRGEST.**

5. Rischi, scoperti e franchigie eventuali non coperti dalla polizza sono apposti esclusivamente al Contraente e rimarranno a suo esclusivo carico, non essendo accettate forme di riduzione per i diversi rischi.

6. La polizza assicurativa prevede che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di somme assicurate, né disdetta dei contratti, senza il consenso di AIRGEST.

7. Resta ferma la responsabilità dell'Impresa per danni non coperti o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti.

8. L'Appaltatore rimarrà altresì responsabile anche in caso di inoperatività della polizza dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, al ritardato o mancato pagamento dei premi.

9. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il

Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggiore danno subito.

10. Il conducente si obbliga ad essere provvisto, oltre che di regolare patente di guida, di "airside driving certificate" rilasciato da ENAC, previo specifico addestramento.

11. L'Affidatario assumerà, a proprio carico, le conseguenze delle eventuali infrazioni del suo personale alle leggi, regolamenti e prescrizioni in vigore, ordinanze aeroportuali incluse.

ART. 17. PERSONALE DELL'AFFIDATARIO

1. Il personale utilizzato è alle dipendenze o sotto esclusiva responsabilità dell'Appaltatore, e, pertanto, nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra la Committente ed il personale dedicato all'espletamento delle prestazioni assunte dall'Appaltatore.

2. È inteso che lo stesso personale non avranno nulla a pretendere dalla Società Airgest S.p.A.

3. Resta espressamente escluso qualsivoglia intervento, rapporto, azione e/o direttiva di personale AIRGEST nei confronti del personale dipendente dell'Appaltatore.

4. L'Appaltatore assume su di sé il rischio di malattia e infortuni del personale dedicato al servizio appaltato, assicurando, in ogni caso, la continuità e l'efficienza del servizio stesso, qualora sia necessario, sostituendo una o più risorse con altra/e risorsa/e dotata/e dei medesimi requisiti di professionalità e formazione, dando preventiva comunicazione all'AIRGEST.

5. Resta a carico dell'Appaltatore ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni.

6. Il Responsabile dell'Appalto, referente delegato dell'Appaltatore, provvederà tra gli altri compiti a far rispettare prescrizioni, obblighi e divieti connessi ai luoghi di lavoro, impartendo al dipendente personale le necessarie disposizioni e prescrizioni al riguardo.

7. Si rimanda a quanto riportato agli artt. 5, 6, 7, 8, 17, 18 e 19 del Capitolato Tecnico Prestazionale.

ART. 18. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L'Affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. L'Affidatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali e nazionali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i servizi applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.

3. I suddetti obblighi vincolano l'Affidatario anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla propria natura giuridica, dalla struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

4. L'Affidatario si impegna a manlevare e tenere indenne l'AIRGEST – nel modo più ampio e completo ed anche dopo la scadenza del presente Contratto – da ogni e qualsiasi pretesa, domanda, ragione e/o azione (anche risarcitoria) eventualmente avanzata dal personale impiegato dall'Affidatario nonché da parte dell'INAIL, dell'INPS e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e/o dei servizi ispettivi di quest'ultimo, a qualunque titolo, nel caso di inadempimento da parte dell'Affidatario agli obblighi anzidetti e/o, comunque, agli obblighi di legge.

5. In ogni caso, la Committente si riserva la facoltà di dichiarare risolto il Contratto per grave inadempimento dell'Appaltatore, intendendosi tale pattuizione clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza che da tale risoluzione possano, comunque, conseguire all'Appaltatore diritti o pretese di sorta ad eccezione del pagamento del corrispettivo previsto dal Contratto per le prestazioni rese fino al giorno di efficacia della risoluzione stessa, dedotte le spese sostenute dalla Committente per sopperire alle inadempienze verificatesi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall'Amministrazione stessa.

6. Ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., tutto il personale dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori, dovranno essere muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

ART. 19. SICUREZZA E SALUTE DEL PERSONALE DELL'APPALTATORE

1. L'Impresa è tenuta all'osservanza delle norme e dei regolamenti in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

2. L'Impresa è tenuta a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto, tutte le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alla suddetta normativa, nonché quelle che dovessero essere emanate.

3. L'Impresa si obbliga a ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di mezzi ed indumenti di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni svolte, e si obbliga a adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette allo svolgimento delle suddette prestazioni e di terzi.

4. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., l'Appaltatore si dichiara in perfetta conoscenza dei rischi esistenti nell'area ove dovranno operare i propri addetti, nelle relative adiacenze e zone di transito, di aver ricevuto da AIRGEST S.p.A. dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui i propri addetti sono destinati ad operare e nei quali devono essere effettuati gli interventi ed i servizi, sulle normative particolari e sulle misure generali di prevenzione ed emergenza adottate da AIRGEST in relazione alla propria attività; di averne dato puntuale e senz'altro adeguata informazione ai propri addetti, obbligandosi a non impiegare addetti senza previa adeguata informazione.

5. L'Appaltatore è obbligato ad informare il proprio personale sul contenuto del DUVRI predisposto dalla AIRGEST e a far rispettare le prescrizioni in esso contenute al fine di limitare i rischi dovuti ad interferenze lavorative, così come previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ovvero come integrato sulla scorta delle condivise attività d'aggiornamento condotta tra Appaltatore e Committente.

6. È unito al presente contratto, per farne parte integrale e sostanziale, il "Documento unico di valutazione dei rischi" (DUVRI) e

delle misure adottate per eliminare le interferenze predisposto da AIRGEST.

7. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, punto 5, D.lgs. 81/2008, le parti dichiarano che i costi relativi alla sicurezza del lavoro relativi ai servizi oggetto del presente contratto sono quelli specificati nel suddetto allegato che sono stati dichiarati in modo analitico da AIRGEST.

8. L'Appaltatore si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri addetti, ed in genere a tutte le persone che per suo conto hanno facoltà di accesso nel sedime aeroportuale, le norme di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro, dotando il personale di mezzi ed indumenti di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni svolte, e si obbliga a adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette allo svolgimento delle suddette prestazioni e di terzi.

9. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico dell'Impresa intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale.

10. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne AIRGEST da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

11. L'Impresa, prima dell'inizio dell'espletamento dei servizi, dovrà prendere parte alla c.d. riunione di coordinamento per la sicurezza ai fini della redazione del DUVRI.

12. Si rimanda a quanto riportato agli **artt. 24 e 27** del Capitolato Tecnico Prestazionale.

ART. 20. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

1. L'Appaltatore non può sospendere il servizio in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con AIRGEST.

2. L'eventuale sospensione per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce grave inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del Contratto di diritto ex art. 1456 c.c. per colpa dell'Affidatario stesso e la facoltà dell'AIRGEST S.p.A. e la piena facoltà di adottare le misure indicate dal precedente art.15 del presente Contratto oltre ad affidare il servizio a Terzi in danno dell'Appaltatore.

3. In tal caso AIRGEST procederà all'incameramento della cauzione definitiva, oltre al risarcimento del maggior danno diretto o indiretto subito.

ART. 21. VARIAZIONI E/O MODIFICHE DEI SERVIZI

1. A fronte di variazioni e/o modifiche normative, regolamentari e/o disposizioni, emanate dalle competenti Autorità Amministrative e dallo stesso Committente, AIRGEST si riserva la facoltà di comunicare all'Appaltatore, che nulla potrà eccepire, l'eventuale variazione dei servizi di cui al presente Contratto per adeguarli alle nuove disposizioni.

2. Tali cambiamenti non produrranno effetti economici, restando i corrispettivi fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto, senza che ciò possa determinare l'insorgere, in capo alla Committente, di responsabilità a qualsiasi titolo, per il caso che tale circostanza si verifichi e senza che l'Appaltatore possa, comunque, avanzare qualsivoglia pretesa, diritto, ragione ed azione nei confronti di AIRGEST per tale ragione.

3. Le previsioni del presente articolo sono riferite a tutti i servizi oggetto dell'appalto.

ART. 22. SUBAPPALTO

1. Per particolari esigenze dell'Appaltatore è ammesso il subappalto, previa necessaria autorizzazione scritta da parte della Stazione Appaltante, entro i limiti ed in presenza delle condizioni e dei presupposti fissati dalle disposizioni di legge (art. 105 del DLgs. n. 50 del 18/04/2016) e della legislazione antimafia.

2. L'Affidatario che desidera avvalersi del subappalto deve obbligatoriamente indicarlo con apposita dichiarazione da inserire nella "Busta n. 1 – Documentazione amministrativa".

3. Resta comunque inteso che ove venga concessa l'autorizzazione, l'Affidatario non sarà sollevata dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti l'esecuzione del servizio.

ART. 23. INCEDIBILITA' DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

1. E' vietata, a pena di nullità, da parte dell'Appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, al lume dell'art. 105, comma 1, secondo periodo, del DLgs 50/2016, fatte salve le ipotesi di cessione e affitto d'azienda o trasformazione, fusione o scissione della società.

2. In caso di inosservanza da parte dell'Impresa dell'obbligo di cui al presente articolo, fermo restando il diritto di AIRGEST S.p.A. ad ogni azione per il risarcimento dei conseguenti danni, il presente contratto si intende risolto di diritto con perdita del deposito cauzionale definitivo.

3. I provvedimenti di cui sopra saranno adottati dalla Società e comunicati senza bisogno di messa in mora, né di pronuncia giudiziale.

ART. 24. PERMESSI – ONERI CONSEGUENTI ALLA ESECUZIONE DI LAVORAZIONI, FORNITURE E SERVIZI IN AREA AEROPORTUALE

1. L'accesso alle aree oggetto del servizio in parola è soggetto alle vigenti prescrizioni normative, integralmente desumibili all'indirizzo <http://www.airgest.it/airgest-norme-di-accesso.asp>. L'Impresa dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano l'accesso e la circolazione di persone e mezzi nell'area aeroportuale, (p.e. procedimenti di rilascio pass, autorizzazione alla guida in airside, corso security, etc.), delle norme e delle procedure per stati di emergenza e di incidente e dei rischi esistenti nelle aree in cui andrà ad operare.

2. I costi relativi al rilascio di pass, autorizzazioni, corso security, etc. sono a carico dell'Impresa.

3. Per ulteriori riferimenti si rimanda all'indirizzo <http://www.airgest.it/airgest-norme-di-accesso.asp>, ove è possibile reperire il listino prezzi ufficiale per l'emissione dei badge.

4. L'Impresa dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni che disciplinano l'accesso e la circolazione di persone e mezzi nell'area aeroportuale, delle norme e delle procedure per stati di emergenza e di incidente e dei rischi esistenti nelle aree in cui andrà ad operare.
5. Le operazioni dovranno essere condotte in presenza ed in concomitanza dell'esercizio dell'attività aeroportuale e dell'utilizzo delle aree limitrofe alle infrastrutture da parte della Società di gestione e degli altri utenti.
6. Si rimanda a quanto riportato all'**art. 17** del Capitolato d'Oneri Prestazionali.

ART. 25. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice degli Appalti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) e relative "Linee Guida" attuative emanate ed emanande dall'A.N.A.C., il Regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, nelle parti non abrogate dal predetto Codice degli Appalti Pubblici, il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i., il Bando, Disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico Prestazionale, il Piano di Sicurezza dell'aeroporto di Airgest S.p.A. (ed. vig.) e tutti gli atti ad essi allegati o da essi richiamati, il Protocollo di legalità sottoscritto in data 4 dicembre 2006 dalla Airgest e dal Prefetto di Trapani e tutta la normativa di settore e la normativa emanata dagli organi competenti ENAC su tutte, su base Nazionale (Regolamenti, Circolari, ecc.) e locale (Ordinanze D.A.).
2. La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le specifiche norme tecniche vigenti in materia di impianti di depurazione e alle specifiche norme sulla sicurezza, anche per quanto non espressamente riportato nel presente documento.
3. Le norme sopracitate devono intendersi a titolo esemplificativo in quanto nella esecuzione delle attività di conduzione, gestione e manutenzione dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti e s.m. e i., nonché quelle disposizioni che saranno impartite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.
4. Si rimanda a quanto riportato all'**art. 28** del Capitolato Tecnico Prestazionale.

ART. 26. REGOLAMENTO DI SCALO

1. L'Incaricato dichiara di aver preso visione del documento "Regolamento di Scalo" per l'Aeroporto gestito dalla Società di Gestione, il rispetto delle cui disposizioni è obbligatorio per tutti gli Affidatari e gli Enti che svolgono attività su tale Aeroporto, pubblicato al seguente indirizzo internet www.airgest.it/airgest-regolamentodiscalo.asp e d'impegnarsi ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dallo stesso.

ART. 27. CONFERMA DELLE DICHIARAZIONI DELL'IMPRESA IN SEDE D'OFFERTA

In adempimento agli obblighi assunti con la formulazione dell'offerta e delle dichiarazioni in essa contenute l'Appaltatore conferma espressamente tutte le dichiarazioni già rese in sede di presentazione dell'offerta.

ART. 28. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella parte restante del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 29. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO - NORME REGOLATRICI

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti dell'AIRGEST, i seguenti documenti allegati al presente Contratto:
 - 1) Allegato B – Offerta Economica;
 - 2) Allegato C – Capitolato Tecnico Prestazionale e relativi allegati;
 - 3) Piano Dettagliato di Lavoro o PDL, predisposto a cura dell'Appaltatore;
 - 4) Prezziario dei Lavori Pubblici in Sicilia, il tariffario DEI e i prezzi ASSISTAL;
 - 5) Listini Ufficiali Case Costruttrici/Fornitrici, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante;
 - 6) Cauzione Definitiva;
 - 7) Polizza Assicurativa RCT/O dell'Appaltatore;
 - 8) Polizza Assicurativa RCAuto dei mezzi dell'Appaltatore;
 - 9) Allegato E – D.U.V.R.I.;
 - 10) Allegato F – Protocollo di Legalità.
2. Nell'ipotesi in cui si riscontrassero disposizioni discordanti negli atti di cui al comma precedente l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, il Contratto e gli altri documenti contrattuali secondo l'ordine di esposizione *infra* indicato. Qualora i documenti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà alla Committente.
3. Per tutto ciò che non viene contemplato in questo documento, si rimanda alla normativa vigente in materia ed alla buona tecnica.

ART. 30. DISPOSIZIONI ANTIMAFIA – TRACCIABILITÀ

L'Impresa s'impegna e si obbliga al rispetto delle disposizioni e prescrizioni previste nel D.P.C.M. n. 187 del 1991, Legge n.136 del 13.08.2010 e s.m.i., Legge Regionale n.15 del 2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 31. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX ART. 3, CO 8, L. 13 AGOSTO 2010, N. 136

1. L'inosservanza di quanto previsto al precedente articolo costituisce grave inadempimento contrattuale e produce ipso iure la risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 3, co. 8, L. 13 agosto 2010, come modificato dal D.L. 12/11/2010, n. 187, convertito con L. 17/12/2010, n.217, nel caso in cui l'Impresa, pur essendovi obbligato ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., non esegua una o più transazioni avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

2. Rimane fermo l'obbligo dell'Impresa di risarcire tutti i danni patiti dalla Committente in ragione della risoluzione anticipata dell'appalto.

ART. 32. CLAUSOLA DI AUTOTUTELA

1. Oltre ai casi in cui *ope legis* è previsto lo scioglimento del contratto d'appalto, la Stazione Appaltante recederà in qualsiasi tempo dal contratto al verificarsi dei presupposti stabiliti dalla legislazione antimafia (D. Lgs. 159/11 e normativa da essa richiamata).
2. La validità del presente Contratto è subordinata, quindi, all'assenza di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla normativa "antimafia" (D.Lgs. 159/11 e normativa da essa richiamata).
3. Il riscontro negativo alla richiesta di informazioni di cui al D.Lgs. 159/11 e normativa da essa richiamata o la sopravvenienza di tali provvedimenti o procedimenti, in qualsiasi momento accertata, a carico dei soggetti interessati saranno causa di immediata risoluzione del presente contratto, senza che l'Appaltatore possa nulla pretendere per alcuna ragione o titolo e di contestuale escussione della cauzione definitiva, fatti salvi gli ulteriori danni.
4. La Stazione Appaltante, in conformità all'art. 2 della legge Regione Sicilia n. 15 del 20/11/2008 pubblicata sulla G.U.R.S. n. 54, provvederà alla risoluzione di diritto del Contratto d'appalto nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'impresa aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento o altro grave reato nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata durante l'esecuzione del Contratto.
5. L'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p..
6. La Stazione Appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p. e 353-bis c.p..
7. L'Appaltatore assume l'obbligo di uniformarsi al Protocollo di Legalità del 04/12/2006 della Prefettura di Trapani - Ufficio Territoriale del Governo cui la Committente ha aderito, e di ottemperare, dunque a tutto quanto nello stesso previsto, con la conseguenza che le clausole del citato protocollo diventeranno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto e degli eventuali subcontratti che l'Appaltatore stipulerà in corso d'esecuzione del servizio.
8. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.6 del protocollo di legalità sottoscritto in data 4 dicembre 2006 dalla Airgest e dal Prefetto di Trapani, il contratto d'appalto verrà rescisso nel caso in cui venga accertata, nei confronti dell'impresa appaltatrice, grave e reiterata violazione delle norme vigenti poste a tutela dei lavoratori ed il mancato rispetto degli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalla contrattazione collettiva di settore.

ART. 33. CODICE ETICO E OSSERVANZA DEL MOGC EX DLGS. N. 231/2001 E S.M.I.

1. Con la sottoscrizione della presente, l'affidatario dichiara di aver preso visione del Codice Etico e Modello di organizzazione, gestione e controllo, adottato da AIRGEST ex D.Lgs. n. 231/01, atti entrambi pubblicati al seguente indirizzo internet <http://www.airgest.it/airgest-mog231-codice-etico.asp> e d'impegnarsi ad osservare comportamenti conformi a quanto previsto dagli stessi.
2. L'Appaltatore è consapevole che la violazione di una qualsiasi delle previsioni del predetto Codice Etico e Modello legitimerà AIRGEST a recedere dal rapporto contrattuale, e, nei casi più gravi, di dichiararlo risolto *ipso iure* e con effetto immediato, ex art. 1456 Cod. Civ., a mezzo di semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax o PEC, fatto salvo ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti e denuncia all'autorità giudiziaria penale.
3. Ai sensi e per gli effetti del DLgs n. 231/01, l'Appaltatore si impegna, anche per i propri dipendenti e sub contraenti, ad adempiere alle obbligazioni derivanti dal predetto Codice Etico e Modello, per quanto di propria competenza, nel rispetto delle regole, procedure e principi, per quanto applicabili, ivi contenute, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni.

ART. 34. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Ai sensi e per gli effetti della legge n. 196/2003, in materia di "tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", l'ente appaltante procederà al trattamento dei dati personali. I suindicati dati saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti agli adempimenti di legge. I dati suddetti non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti pubbliche autorità, o soggetti privati in adempimenti ad obblighi di legge.
2. Con la sottoscrizione del contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art 13 della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dagli artt. 7 e 8 DLgs 196/2003.
3. Titolare del trattamento è il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Airgest S.p.A., Franco Giudice, con sede in Aeroporto Civile di Trapani Birgi – 91020 Trapani.
4. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto di quanto definito dal citato D.Lgs. n. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure di sicurezza da adottare.

ART. 35. CLAUSOLA DI RISERVATEZZA – ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE EX L. 196/2003

1. È fatto divieto all'Affidatario ed ai suoi collaboratori e dipendenti di divulgare e pubblicizzare, con qualsiasi mezzo, informazioni, notizie, e dati, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui sia venuta in possesso o, comunque, a conoscenza per effetto del presente Contratto e dei rapporti con la Stazione Appaltante, senza preventiva autorizzazione

scritta della Stazione Appaltante stessa, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto e relativamente a tutte le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie che siano ritenute riservate e che, comunque, non siano finalizzate alla pubblica diffusione.
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'Impresa è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Committente.

ART. 36. SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) compresa la registrazione del presente atto, sono a totale carico dell'Appaltatore, che si impegna a provvedervi nei termini di legge, restando a suo carico le sanzioni per eventuali ritardi.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. L'Appaltatore si impegna a provvedervi nei termini di legge, restando a suo carico le sanzioni per eventuali ritardi.
4. Sono altresì a carico dell'Appaltatore le spese per la pubblicazione, per estratto, sui quotidiani nazionali e locali dell'avviso di gara, previste dalle norme del codice degli appalti (rif. art. 5 comma 2 del Decreto MIT relativo alla "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"), le quali "sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione" ed ammontano ad € **1.082,21** (importo ivato).

ART. 37. VARIE

1. Comunicazioni. Ove non diversamente disposto nel presente Contratto, tutte le comunicazioni e notificazioni relative al presente Contratto dovranno essere effettuate al domicilio di seguito indicato, eletto dalle Parti ai fini dell'esecuzione del presente Contratto:

- Via - (.....) – PEC:
- **AIRGEST S.p.A.**, c/o l'Aeroporto Civile di Trapani Birgi, C.da Birgi - 91020 Trapani (TP) – PEC: protocollo@pec.airgest.it.

Ciascuna delle Parti potrà modificare una o più volte il domicilio eletto comunicando la variazione all'altra Parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o PEC) quale condizione di opponibilità del mutamento di domicilio: la variazione del domicilio avrà effetto dal momento di ricevimento della predetta lettera dalla Parte a cui sia destinata o dalla data successiva eventualmente precisata nella comunicazione di variazione del domicilio.

2. Intestazioni. Le intestazioni degli articoli, dei paragrafi e degli allegati hanno soltanto finalità di riferimento e di facilitazione e non hanno rilevanza ai fini dell'interpretazione del Contratto.
3. Relazioni tra le Parti. Il presente Contratto non crea alcun rapporto fiduciario, di lavoro, di associazione, di società di fatto o di altra natura tra le Parti. Nessuna delle parti si impegna, in virtù di questo Contratto o altrimenti, a farsi carico di qualsiasi obbligo dell'altra, sia normativo che contrattuale, o ad assumere responsabilità per gli affari o l'attività di questa.
4. Salvo quanto altrimenti previsto nel presente Contratto, ciascuna Parte ha il diritto e l'obbligo esclusivo di sovrintendere, gestire, dirigere, acquisire, eseguire o fare eseguire tutto quanto deve essere eseguito da tale Parte nell'ambito del presente Contratto.
5. Invalidità parziale. Qualora una clausola del presente Contratto venisse dichiarata invalida, entrambe le Parti saranno sollevate da tutti gli obblighi derivanti da tale clausola, ma soltanto per la parte in cui tale clausola sia stata dichiarata invalida. Il presente Contratto si considererà automaticamente emendato nel modo necessario per rendere tale clausola valida ed efficace, mantenendone per quanto possibile la finalità.
6. Rinuncia. Nessun ritardo od omissione di una delle Parti nell'esercitare qualsiasi diritto o facoltà pregiudicherà tale diritto o facoltà o sarà inteso come una rinuncia. La rinuncia di una delle Parti – in forma scritta per la prova – ad un adempimento dell'altra o a far valere una qualsiasi diritto non sarà interpretata come rinuncia a far valere successive violazioni di altri obblighi contrattuali.

ART. 38. I.V.A.

L'Impresa prende atto che trattasi di attività non imponibili ad IVA ai sensi dell'art. 9 - 2° comma, giusta dichiarazione del Committente, del DPR n.633/72 e s.m.i..

ART. 39. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia sulla stipulazione, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto, così come per qualsiasi controversia di natura tecnica o amministrativa, che dovesse insorgere tra le parti nel corso ovvero anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale, la competenza giurisdizionale esclusiva è del foro di Trapani.

In fede di quanto sopra, il presente atto, redatto in duplice originale, viene firmato dai contraenti.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Giancarlo Guarrera.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è

Letto, confermato e sottoscritto.

Trapani, li

Airgest S.p.A.
Il Presidente
Franco Giudice

Il Prestatore del servizio
Il Legale Rappresentante

Per espressa accettazione delle clausole contenute negli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 5bis, 5ter, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39.

Airgest S.p.A.
Il Presidente
Franco Giudice

Il Prestatore del servizio
Il Legale Rappresentante
